

Class. 6.3

Fascicolo 2017.4.43.18

Spettabile

Comune di San Siro  
Via Don Giacomo Galli, 4  
22010 San Siro (CO)  
Email: comune.sansiro@halleycert.it

**Oggetto : Osservazioni su Documento di Piano e Rapporto Ambientale della VAS della variante generale al vigente PGT con PUGSS del Comune di San Siro per l'Ambito di Trasformazione n.11 - art. 4 L.R. 12/05. Seconda Conferenza di valutazione del 05.10.2017 ore 10.00.**

In riferimento alla nota prot. ARPA n.122232 del 09.08.2017 (Vs. prot. n.5118 del 01.08.2017) di convocazione della seconda Conferenza di valutazione e di comunicazione di messa a disposizione della documentazione sul sito del Comune di San Siro e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia.

#### **Premesse**

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Siro è stato approvato con DCC n.23 del 9 luglio 2013 e divenuto efficace con pubblicazione sul BURL n.4 del 22 gennaio 2014.

Con DCC n.14 del 28 marzo 2017 è stata approvata una variante minore, volta al recepimento delle modifiche alla componente geologica, idrogeologica e sismica con modifiche PAI ed alla gestione della vigente pianificazione urbanistica nel periodo di redazione della presente variante generale.

La variante in oggetto prevede, in considerazione dell'elevato valore culturale del paesaggio, una pianificazione urbanistico-paesistica e di rete ecologica univoca e pone come principi essenziali: la salvaguardia ambientale, paesaggistica e dell'ambiente naturale, la promozione del territorio comunale attraverso azioni integrate, l'individuazione di ambiti territoriali qualificabili come "rigenerazione urbana" e il recupero del patrimonio edilizio esistente. La dotazione di aree standard attuale è pari a 58.307 mq (30,25 mq/ab), mentre le aree standard in progetto sono pari a 17.608 mq, per un valore complessivo di 75.915 mq (39,31 mq/ab).

La proposta di variante prevede il completamento dell'edificazione residua del PGT vigente (piani di lottizzazione in fase di attuazione), la revisione degli Ambiti di trasformazione del D.d.P. vigente e nuovi Ambiti di completamento nel TUC normati dal P.d.R.. Dal momento che le modifiche introdotte nel D.d.P. riguardano Ambiti di trasformazione del vigente PGT, già valutati nel processo di VAS, si rimanda, per gli aspetti non esplicitati nelle successive osservazioni, alle valutazioni espresse con nota ARPA prot. n.114966 del 17/08/2012.

Si precisa che le osservazioni formulate non sono esaustive di tutte le possibili problematiche che possono essere affrontate nell'ambito del processo di VAS, soprattutto laddove le competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici e le coerenze con il PTR e il PTCP.

#### **Valutazioni tecniche**

##### **Dimensionamento del Piano e Consumo di suolo**

Il dimensionamento di piano ha effettuato una differenziazione tra:

- gli Ambiti di trasformazione che, seppur appartenenti al D.d.P., sono consolidati a seguito della presentazione del progetto urbanistico entro i termini di cui alla L.r. 31/2014: Piano Lottizzazione AT1 e Piano Lottizzazione AT8;
- gli Ambiti di trasformazione del D.d.P. vigente, per i quali, nel progetto di variante, si prevede una revisione del progetto urbanistico attraverso una loro parziale riconferma con riduzione di consumo di nuovo suolo e restituzione di aree alla rete ecologica: PdC1(ex AT3), PdC2 (ex AT3), PdC3(ex AT3), PdC4(ex AT3), PdC5 (ex AT5), PdC6 (ex AT7b), PdC7 (ex PdC), PdC8 (ex PdC);
- i nuovi Ambiti di completamento del TUC normati dal P.d.R.: PdC1, PdC2, PdC3, PdC4, PdC5, PdR6, PdC7, PdC8, PdC9, PdC10 e PdC11.

L'intero Ambito AT2 e parzialmente gli Ambiti AT6, AT8 e AT9 sono stati stralciati/ridimensionati.

Gli Ambiti AT4, AT11 e AT12 sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione.

Sulla base di quanto riportato nel documento *Dimensionamento di Piano*, il numero di abitanti sul territorio di San Siro alla data del 31/12/2016 risulta essere pari a 1.739 unità. Non vengono invece quantificati gli abitanti fluttuanti dovuti ai residenti delle seconde case e dai turisti ospitati nelle strutture recettive.

A PGT attuato, la popolazione sarà di circa 1.931 abitanti, con un incremento di 192 nuove unità, pari al 6,9% rispetto al riferimento del 2016, con un incremento annuo di 1,38% così distribuito: 72 abitanti derivanti dai volumi residui del PGT vigente (PL in fase di attuazione), 53 abitanti previsti per gli Ambiti di espansione del D.d.P. e 67 abitanti previsti per gli Ambiti di completamento del P.d.R..

Il PGT vigente aveva previsto un incremento di 699 abitanti, pari al 39,15% rispetto ai residenti al 31/12/2009 (pari a 1.785 abitanti).

Considerato che la popolazione di San Siro, dal 2009 al 2016, ha avuto trend negativo, con un decremento di 46 unità, e che comunque in questo lasso temporale le previsioni del PGT vigente (pari a 627 nuovi abitanti insediabili) sono state in parte attuate, si ritiene necessario che l'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS effettui un'attenta verifica sull'esigenza di confermare l'incremento dell'offerta abitativa, al fine di calibrare la stessa ai reali fabbisogni della comunità.

Secondo quanto riportato nel D.d.P., la variante comporta una riduzione del consumo di suolo e della capacità volumetrica vigente.

Si ricorda a tal proposito quanto previsto dall'**art.5 comma 4 della L.r. n.31 del 28 novembre 2014, così come modificato dal'art.1, comma 1, lettera d) della L.r. n.16 del 26 maggio 2017** che prevede: *"... i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati..."*.

La modifica dell'art.5 comma 4 della L.r. n.31 del 28 novembre 2014 sopracitata mira a ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati dalle varianti.

Sarà perciò cura dell'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS quantificare precisamente la riduzione complessiva di consumo di suolo rispetto al PGT vigente, dimostrando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, e tenere in debito conto la qualità dei suoli eventualmente utilizzati/restituiti alla funzione agricola/naturale.

### Piano di Monitoraggio

Dalla lettura del Rapporto Ambientale si evidenzia la mancanza di riscontro sul Piano di Monitoraggio che avrebbe dovuto essere implementato per il PGT vigente.

Si ricorda che una valutazione ambientale veramente efficace deve necessariamente fondarsi (come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sull'analisi degli effetti della pianificazione precedente, per continuare sulla medesima linea, se i risultati (misurati e oggettivi) sono stati raggiunti, e/o per introdurre modifiche nel caso in cui si siano riscontrate delle criticità. Il Piano di Monitoraggio è un presupposto essenziale e indispensabile alla valutazione dell'efficacia del piano in tutti i suoi aspetti, non solamente dal punto di vista ambientale; si invita pertanto l'amministrazione comunale alla sua realizzazione e a tale proposito si osserva favorevolmente che nel Rapporto Ambientale viene inserita una proposta di Piano di Monitoraggio.

Si suggerisce di improntare il medesimo su un numero contenuto di indicatori, onde evitare di appesantirne la struttura e renderlo di difficile applicazione, che abbiano un nesso diretto con gli obiettivi pianificatori, le azioni di piano e le ricadute ambientali.

Per quanto riguarda la matrice acqua si consiglia di:

- monitorare le perdite acquedottistiche oltreché la copertura del servizio di acquedotto;
- misurare il consumo di acqua senza effettuarne una stima. Si evidenzia che oltre alla popolazione residente servita deve essere considerata anche la popolazione fluttuante (turistica);
- monitorare, oltre alla copertura del servizio di fognatura, la percentuale di rete fognaria mista e separata.

### **Bilancio idrico**

Secondo quanto riportato a pag. 11 del Rapporto Ambientale, la gestione dell'acquedotto del Comune di San Siro si avvale di 28 punti di captazione, sparsi sul territorio comunale oltre la quota di 300 m s.l.m..

Non è stato effettuato un bilancio di disponibilità/fabbisogni idrici attuali e futuri, in previsione di espansione di aree ad uso residenziale e/o produttivo.

Dal momento che la variante determinerà un carico insediativo aggiuntivo di 120 abitanti a l'attuazione dell'Ambito produttivo AT1, di conseguenza un incremento degli approvvigionamenti idrici, l'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità procedente dovrà verificare l'equilibrio del bilancio idrico (vedi art. 145 e 146 del D.Lgs. 152/06), che dovrà tenere conto del numero di abitanti residenti e fluttuanti secondo le previsioni di piano.

Sarà inoltre necessario acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Ente competente, per il maggior consumo di acqua potabile, in quanto elemento determinante per valutare la sostenibilità del PGT.

Il servizio di approvvigionamento idrico del comune di san Siro è penalizzato da una scarsità di informazioni relative alla rete esistente e al suo stato, evidenziato anche dal PUGSS, e inoltre presenta un alto livello di perdite delle condutture pari a ben 42,38%.

Si ritiene fondamentale pertanto provvedere ad intervenire con adeguate strategie per contenere la dispersione della risorsa attraverso manutenzione ai manufatti di presa, accumulo e distribuzione dell'acqua potabile e la messa in opera di tutti gli accorgimenti previsti dal R.R. 24 marzo 2006, n.2, *"Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua"*.

### **Reti fognarie e depurazione**

Secondo quanto riportato a pag. 16 del Rapporto Ambientale la rete fognaria del comune di San Siro è diffusa capillarmente nel territorio con percentuale di popolazione servita pari al 100%. Ha uno sviluppo lineare complessivo di circa 15.775 Km ed è suddivisa in acque miste (la gran parte), acque chiare, acque nere e tratta consortile. Tutte le frazioni sono servite ad esclusione delle località montane di Monte di Carcente, Monti di Treccione, Monti di Gallio e la porzione di territorio che si estende dalla prima galleria Sassoldo a Gaeta.

L'obiettivo dovrà essere quello di andare verso la progressiva sostituzione delle reti miste con reti separate, adottando da subito tale criterio nelle aree di espansione. Andrà inoltre previsto lo smaltimento in loco delle acque meteoriche, per non aggravare idraulicamente la rete fognaria durante gli eventi piovosi.

Per tutte le previsioni di variante al PGT dovranno essere realizzati gli allacciamenti alle fognature esistenti e previste reti fognarie di allontanamento delle acque reflue urbane verso l'impianto di depurazione di Crema.

Agli atti di questa Agenzia è presente l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione di Crema (n. 95 del 13.03.2015) rilasciata dalla Provincia di Como al Gestore dell'impianto, da cui risulta che l'impianto di depurazione, ha una potenzialità pari a 8.000 AE e 1.280 mc/d in alta stagione.

Si evidenzia che la realizzazione di nuovi insediamenti comporta un aumento della quantità di reflui destinati alla depurazione. Pertanto dovrà essere acquisito il parere preventivo favorevole dell'Ente di gestione del depuratore ad accettare il maggior carico inquinante, previa verifica della capacità di trattamento dei propri impianti.

Si rileva a tal proposito che con nota del 28/06/2017 l'Ente gestore del depuratore di Cremia ha richiesto ai comuni del bacino di utenza, tra cui San Siro, i dati inerenti le acque estranee afferenti la rete fognaria comunale, la popolazione e le utenze (campeggi, ristoranti, seconde case) servite dall'impianto.

Si ricorda inoltre che la suddetta autorizzazione al punto h) delle prescrizioni dispone il controllo delle immissioni di acque estranee (fontane, rogge, etc.) nelle reti fognarie, con l'obiettivo del loro allontanamento e la regolarizzazione degli scarichi da parte di Comuni allacciati all'impianto.

Pertanto sarà importante considerare tale criticità nella procedura di VAS, al fine di prevedere azioni volte ad individuare ed allontanare eventuali acque estranee presenti sul territorio di competenza e proseguire l'attività di separazione delle acque piovane dalle acque reflue sulle reti di fognatura nuove ed esistenti, nonché comunicare all'Ente gestore i dati richiesti, indispensabili per le valutazioni di funzionalità impiantistica.

Per ogni Ambito dovranno essere prescritte le corrette modalità tecniche di allontanamento delle acque chiare e delle acque scure incluse le acque di prima pioggia in conformità al regolamento di pubblica fognatura, previa verifica della tipologia della pubblica fognatura presente (mista-separata).

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie dovrà essere effettuata adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:

- della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
- della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.

Inoltre sarà opportuno adottare le indicazioni tecniche delle seguenti normative:

- R.R. 24 marzo 2006, n.2, "*Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua*", finalizzato a prevedere il riutilizzo delle acque piovane a scopi non potabili;
- R.R. 24 marzo 2006 n. 3 "*Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n° 26*";
- D.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2244 "*Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque*", finalizzata a ridurre le portate delle acque meteoriche nelle fognature e nei corpi idrici superficiali (vedi art. 44 e appendice G in allegato alla D.g.r.).

Per gli interventi posti in zone distanti dai centri abitati si ricorda che:

- le zone isolate sono dichiarate tali a seguito di valutazione del gestore del servizio idrico integrato, in collaborazione con il Consorzio Autorità dell'ATO della Provincia di Como, ai sensi della norma R.R. n. 3 del 24 marzo 2006 n. 3 (art.7);
- ai sensi del R.R. 24 marzo 2006 n. 3 gli scarichi isolati (art. 8 commi 1,2,4 e 5) con recapito sul suolo o in corpo d'acqua superficiale dovranno essere autorizzati dalla Provincia;
- gli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerati con popolazione equivalente superiori a 400 A.E. che appartengono al bacino idrografico dei laghi delimitate della fascia di 10 Km dalla linea di costa, non possono recapitare sul suolo;
- gli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerati con popolazione equivalente da 50 a 100 A.E. che appartengono al bacino idrografico dei laghi, non possono scaricare in corpi d'acqua superficiale;
- gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti isolati con popolazione equivalente inferiore a 50 A.E. non possono recapitare in corpi d'acqua superficiali e sul suolo nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa.

Al fine di preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, si ricorda all'Autorità competente per la VAS di ottemperare alle prescrizioni indicate nell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie n. 41/2017 prot. n. 2325/2017 del 20/01/2017, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di San Siro.

## Fasce di rispetto corpi d'acqua superficiali

Dalla visione delle schede descrittive degli Ambiti di trasformazione si evince che gli Ambiti PL AT1 (porzione est) e PL AT8 (porzione centrale) sono interessati dalla presenza di corpi d'acqua superficiali.

Si ricorda che:

- la realizzazione dell'intervento in fascia di rispetto fluviale del Reticolo idrico minore, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte nello studio del Reticolo minore redatto dal Comune, a seguito delle competenze derivate dalla L.R. 5 gennaio 2000, n.1;
- la realizzazione dell'intervento in fascia di rispetto fluviale del Reticolo idrico principale, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dal Regio Decreto n°523 del 27.07.1904 e della D.g.r. X/2591 del 31.10.2014 e s.m.i..

Si chiede inoltre di inserire nella Tavola\_5\_Vincoli le fasce di rispetto dei corpi d'acqua superficiale.

## Aspetti geologici

Secondo quanto riportato a pag. 13 del Rapporto Ambientale, lo Studio Geologico vigente (aggiornato a febbraio 2016) è conforme alla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) in quanto comprende, nelle zone adiacenti al lago un'apposita sottoclasse "3 lc", con una propria normativa ben definita, e con una perimetrazione leggermente più ampia (quindi più cautelativa) rispetto a quella definita dalla Direttiva Alluvioni.

Gli Ambiti di trasformazione sono classificati in classe di fattibilità 3 "Aree con consistenti limitazioni" e in classe di fattibilità 2 "Aree con modeste limitazioni".

Si ricorda pertanto che dovrà essere prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora richiesto dallo studio geologico a supporto del PGT stesso.

## Fasce di rispetto cimiteriali

Dalla visione delle schede descrittive degli Ambiti di completamento risulta che l'Ambito PdR6 ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Si ricorda pertanto quanto segue:

- ai sensi dell'art. 8 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6:
  - la zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente;
  - la zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo;
- ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 28 della L. n.166 del 1 agosto 2002 (G.U. n. 181 S.O. del 03/08/02), all'interno della zona di rispetto cimiteriale, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a),b),c) e d) del primo comma dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1987 n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

## Suolo

L'ampliamento delle possibilità insediative, anche all'interno del TUC, la realizzazione di numerosi parcheggi e di nuova viabilità, aumenteranno l'impermeabilizzazione del suolo.

Sarà pertanto necessario adottare scelte progettuali adeguate per il drenaggio e lo smaltimento delle acque meteoriche, attentamente calibrate con le caratteristiche del sottosuolo e la protezione delle acque sotterranee dal rischio di percolazione di inquinanti (in particolare per il PL AT1), per non aggravare idraulicamente la rete fognaria durante gli eventi piovosi.

A tal proposito si informa che Regione Lombardia ha approvato la L.r. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" che introduce il concetto di invarianza idraulica e modifica la L.r.12/2005 e s.m.i., inserendo l'art.58

bis. Tale articolo stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto verrà specificato nel Regolamento regionale che dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge. Il concetto di invarianza idraulica ed idrologica ed i metodi per il raggiungimento dell'obiettivo di invarianza dovranno essere recepiti anche all'interno del regolamento edilizio comunale.

Si suggerisce quindi di realizzare parcheggi con pavimentazioni drenanti nella misura minima del 90% (meglio se inerbite), al fine di consentire l'infiltrazione delle acque, minimizzando il deflusso superficiale e di recuperare le acque meteoriche per l'irrigazione delle aree a verde, per i servizi igienici o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento.

Si raccomanda inoltre di prevedere il recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree a verde, per i servizi igienici o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento.

Nel caso in cui sia prevista la movimentazione delle terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Qualora l'utilizzo pregresso delle aree oggetto di trasformazione abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., si ricorda che dovrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA.

La scelta dei parametri da indagare sarà in funzione dei centri di pericolo noti e in funzione delle lavorazioni pregresse. I risultati dell'indagine dovranno essere confrontati con le CSC della Tabella 1 e 2 allegato 5 della parte 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione urbanistica individuata dal Comune.

Qualora, invece, si manifestassero evidenze tali da far presupporre una potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo del sito, dovranno essere adottate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

## Rifiuti

A pag.31 del Rapporto Ambientale si riporta che la raccolta differenziata dei rifiuti nel 2008 raggiungeva appena il 13,8%, mentre nel 2015 ha conseguito il 33,9%, a fronte di un dato provinciale pari al 57,3%; non viene considerata invece la produzione e gestione dei rifiuti derivanti dagli Ambiti di trasformazione e completamento.

Si propone pertanto di approfondire tale componente indicando le previsioni di produzione per tali Ambiti, al fine di verificare la tipologia e la tendenza alla produzione di rifiuti nel tempo.

Si auspica un'ulteriore aumento della raccolta differenziata e del riciclaggio, l'adozione della raccolta dell'umido domestico e del compostaggio, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili per contenere e ridurre la produzione di rifiuti e il relativo conferimento in discarica.

## Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica

Il comune di San Siro, ai sensi della D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011, risulta inserito in "Zona C - Montagna", in particolare in "Zona C1 - Area alpina e appenninica" per l'O<sub>3</sub>, caratterizzata da minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3, importanti emissioni di COV biogeniche, situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti e bassa densità abitativa.

Dall'analisi delle elaborazioni INEMAR per l'anno 2014 emerge che i settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti sono: il trasporto su strada per gli NOx e la combustione non industriale legata principalmente al riscaldamento delle abitazioni per PM10, CO e COV.

Le modifiche introdotte dalla variante potrebbero comportare ripercussioni sulla qualità dell'aria e sulla quantità di nuove emissioni climalteranti generate da traffico indotto e riscaldamento di edifici residenziali. Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, anche in vista della revisione del Regolamento Edilizio che l'Amministrazione intende realizzare in occasione della presente variante, si segnalano le recenti norme nazionali e regionali:

- il Decreto n. 28 del 03 marzo 2011 sulle fonti rinnovabili, in recepimento alla Direttiva 2009/28/CE, impone l'utilizzo del 50% di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria come condizione per il rilascio del titolo edilizio, sia per gli edifici nuovi che per le ristrutturazioni rilevanti e, dal 1 gennaio 2014, l'utilizzo del 35% di fonti rinnovabili per la produzione della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, quota che aumenterà negli anni successivi secondo lo schema previsto nell'allegato 3 del medesimo decreto;
- la D.g.r. n. X/3868 del 17/07/2015 (*Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del D.lgs. 192/2005, come modificato con L. 90/2013*);
- il Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 6480 del 30/07/2015 (*Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della D.g.r. 3868 del 17 luglio 2015*) integrato dal successivo D.D.U.O. n. 224 del 18/01/2016, che prevede, per tutti gli edifici di nuova realizzazione e per le ristrutturazioni, il raggiungimento dal 1 gennaio 2016 dei requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai Decreti interministeriali 26 giugno 2015.

L'Autorità competente per la VAS dovrà porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell'aria sul territorio, proponendo azioni che tengano conto anche dei seguenti strumenti normativi:

- L.R. 02/12/2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- D.g.r. n. VIII/7635 del 11/07/08 (Misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di veicoli e misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose);
- D.g.r. n. VIII/9958 del 29/07/09 (Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare);
- D.g.r. n. X/2525 del 17/10/2014 (Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 bis della L.r. n. 24/2006);
- D.g.r. n. X/2578 del 31/10/2014 (Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell'aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere da ottobre 2015);
- D.g.r. n. X/7095 del 18/09/2017 (Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017).

Infine, per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: *"L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato."*

### Inquinamento acustico

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale è stato approvato con DCC n.8 del 7 febbraio 2008.

A pag.56 del Rapporto Ambientale si specifica che la variante urbanistica non altera le funzioni previste e compatibili con la zonizzazione acustica precedentemente redatta.

L'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità procedente dovrà verificare la coerenza della variante con quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica, per le classi acustiche del territorio comunale. In ogni caso si richiama quanto disposto dall'art. 4 della L.r. 13/01, nonché le declaratorie delle diverse classi acustiche, di cui all'Allegato "A" al DPCM 14.11.1997, nelle quali sono evidenziate le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna classe acustica.

Nel caso di Ambiti residenziali in adiacenza ad infrastrutture stradali, si ricorda l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.447/1995. In questo modo il Comune avrà a disposizione un importante strumento per prevenire, già in fase programmatoria, future problematiche di potenziale inquinamento acustico a carico dei futuri residenti. La valutazione previsionale di clima acustico può essere utile anche nel caso di nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aree a destinazione produttiva/commerciale.

Nella valutazione degli Ambiti residenziali con infrastrutture stradali in adiacenza, si ricorda che si dovrà tenere conto per la stesura della valutazione di clima acustico, delle indicazioni del D.P.R. 142/04 riferite ai limiti per ciascuna fascia di pertinenza stradale e riferite agli interventi (anche a carico dei nuovi insediamenti residenziali) necessari per il rispetto dei limiti acustici.

Per quanto concerne la nuova viabilità comunale in progetto (PL AT1, PL AT8 , PdC7, PdC8 e PdC4, PdC5, PdC8 nel P.d.R.), si ricorda la necessità di valutare preliminarmente le infrastrutture di trasporto sotto il profilo dell'impatto acustico (art.8 L.447/95 – art.5 L.r. 13/01), soprattutto se le nuove infrastrutture stradali risultano limitrofe ad insediamenti residenziali.

Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione produttivi/artigianali (PL AT1) si ricorda la necessità di acquisire prima della realizzazione degli impianti e dei fabbricati, la documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 e art. 5 L.r. 13/01, nelle forme previste dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11, soprattutto per gli ambiti limitrofi ad insediamenti residenziali.

Si ricorda inoltre che in fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

### **Inquinamento luminoso**

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*", con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata; in particolare con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'estrema prossimità del comune alla fascia di rispetto prevista per Osservatorio Astronomico di Sormano e all'importante contesto di aree verdi circostanti, dove l'inquinamento luminoso potrebbe risultare impattante sulla fauna selvatica.

In base a quanto riportato a pag.32 del Documento P.U.G.S.S., risulta che il Comune di San Siro non è dotato di Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (DAIE), pertanto ai sensi dell'art.7 della succitata L.r.31/2015 il Comune dovrà redigere tale documento entro 2 anni dalla pubblicazione del Regolamento contenente le norme tecniche per la sua redazione.

### **Radiazioni non ionizzanti**

Come evidenziato a pag.57 del Rapporto Ambientale sul territorio comunale sono presenti linee di elettrodotti ad alta, media e bassa tensione, che interessano le previsioni della variante urbanistica PdC3 (exAT3) e PdC4 (exAT3).



Si ricorda che:

- sarà cura dell'Autorità competente d'intesa con l'Autorità procedente richiedere al proprietario/gestore della linea elettrica l'ampiezza della distanza di prima approssimazione (DPA) secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08);
- all'interno della DPA sono definite le fasce di rispetto, di cui al DM 8 luglio 2003 (G.U. n. 200/03), che sono uno spazio tridimensionale, entro le quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere, ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016, (Approvazione delle Linee guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili), i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, devono essere applicati all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili ossia con superficie minima pari a 2 mq e una profondità minima pari a 1,4 m.

La realizzazione di una struttura con permanenza di persone in prossimità di una linea elettrica comporta la necessità di richiedere preventivamente un parere alla società di gestione della linea, al fine di verificare la compatibilità del nuovo fabbricato con la fascia di rispetto definita secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08).

Il catasto CASTEL (Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione) di ARPA Lombardia registra la presenza di impianti SRB all'interno del territorio comunale.

Si ricorda pertanto che:

- al fine della tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono previsti volumi di rispetto degli impianti. Pertanto si suggerisce di valutare se le previsioni del Documento di Piano possano introdurre variazioni nel tessuto urbano circostante gli impianti esistenti, tali da determinare l'insorgenza di incompatibilità;
- la L.r. 11/2001 prevede all'art. 4 l'individuazione da parte dei Comuni delle aree nelle quali è consentita l'installazione di impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione, attenendosi ai criteri definiti dalla D.g.r. n. VII/7351 del 11/12/2001.

Si chiede infine di inserire nella Tavola\_5\_Vincoli la posizione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e/o impianti Radio/TV presenti sul territorio comunale ed il tracciato e le distanze di prima approssimazione (DPA) di tutte le linee elettriche ad alta e media tensione che attraversano il comune, con le relative caratteristiche tecniche (identificativo di linea).

## Radon

Il Rapporto Ambientale (pag. 59) riporta il grado di rischio associato al gas Radon nel comune di San Siro, estrapolato dal PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi).

A tal proposito si richiama la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, a cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 6 febbraio 2018, ed in particolare l'art. 74 "Esposizione al radon in ambienti chiusi" nel quale viene stabilito che "I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m<sup>-3</sup>".

In considerazione della revisione del Regolamento Edilizio che l'Amministrazione intende realizzare in occasione della presente variante, si ricordano inoltre le "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con Decreto della Regione Lombardia n.12678 del 21.12.2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

## Aree verdi

In merito alla progettazione di aree a verde negli Ambiti di trasformazione e completamento, quali aree di protezione e di appoggio al sistema del verde urbano che definisce la rete ecologica comunale, dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle stesse, prevedendo l'utilizzo di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone,

valorizzandone anche la funzione di mitigazione paesistico-ambientale. Si suggerisce di far riferimento alla D.g.r. n.VIII/7736 del 24.07.2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E).

## **PUGSS**

Come previsto dall'art.38 della L.r.26/2003, il PUGSS costituisce specificazione settoriale del Piano dei Servizi e dovrebbe *"individuare le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche."*

Gli obiettivi del PUGSS di San Siro sono volti principalmente al conseguimento dell'adeguata e corretta dotazione di servizi nel territorio comunale considerando le reti dei sottoservizi esistenti, adeguandoli e/o integrandoli secondo le previsioni contenute nella proposta di variante al PGT vigente. Lo scenario di infrastrutturazione non viene però descritto, né restituito in tavole tematiche e non viene fornita nessuna informazione circa la cronoprogrammazione degli interventi.

Facendo riferimento al Regolamento regionale 15 febbraio 2010, n.6 si rileva che, in merito alla fase conoscitiva prevista, è stata condotta una ricognizione più o meno dettagliata delle reti infrastrutturali superficiali e sotterranee esistenti, con georeferenziazione dei manufatti tecnologici, gestione delle informazioni acquisite tramite supporto GIS, secondo i criteri di cui alla D.g.r. del 10/04/2014, n.3095 e s.m.i, e realizzazione di 5 tavole grafiche in scala 1:3.500 (rete acquedotto, fognaria, elettrica/illuminazione pubblica, gas, telecomunicazioni) .

La quantità e la tipologia di dati raccolti, in alcuni casi, risulta nel complesso appena sufficiente a ricostruire con una discreta attendibilità la consistenza e la distribuzione della rete dei sottoservizi. Per quanto riguarda la rete acquedotto e di smaltimento delle acque sono ancora in corso approfondimenti ed integrazioni, che verranno recepiti nella stesura definitiva del PUGSS e del successivo catasto del sottosuolo.

Si rileva positivamente la volontà dell'Amministrazione di voler aggiornare ed integrare i dati conoscitivi relativi ai sottoservizi in contemporanea all'esecuzione delle opere di miglioramento, potenziamento e ampliamento delle reti; altrettanto positiva è la scelta di eseguire un Piano di Monitoraggio sia a livello di intervento che di Piano.

Per tutti gli interventi previsti i potenziali impatti verso i principali comparti ambientali sono da ricondurre alle fasi di cantiere, per le previste e necessarie attività di scavo e movimento terra, per la posa delle tubazioni e per le opere di ripristino dei luoghi.

Si ravvisa pertanto la necessità di programmazione delle attività e la predisposizione di azioni atte al contenimento dei disturbi quali emissioni in atmosfera e innalzamento del livello sonoro, nonché la previsione di misure di intervento in caso di eventi incidentali, quali sversamenti su suolo o in acque superficiali.

In merito alle considerazioni di questa Agenzia inerenti, la rete acquedottistica, fognaria e di depurazione, la gestione dei materiali provenienti dalle attività di escavazione, l'inquinamento luminoso e l'inquinamento elettromagnetico, si rinvia a quanto precedentemente osservato.

## **Conclusioni:**

Dal momento che il Comune di San Siro si colloca in un contesto territoriale ad elevata valenza ambientale e paesistica da tutelare e valorizzare, garantendo strategie di sviluppo compatibili con gli ecosistemi circostanti ed un consumo sostenibile delle risorse naturali, si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di predisporre un sistema di monitoraggio che ne tenga sotto controllo l'evoluzione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Anna Maria Monguzzi

Verificato: P.O. VIA-VAS Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento: Dott. Fabio Carella